


UILPA Penitenziari   
www.polpenuil.it



LETTERA CIRCOLARE  
All. n.5

Roma, il 30 GEN. 2006



- All'Ufficio del Capo del Dipartimento
- Alle Direzioni Generali del Dipartimento
- Alla Direzione dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari
- Ai Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
- Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per Adulti (comprese le Case Mandamentali)
- Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
- Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"
- Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario
- e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile
- Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la SAFIBO S.p.A., via della Colonneta, n.24 - Chieti, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



# Ministero della Giustizia

- 2 -

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 02/10/2005 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la SAFIBO S.p.A. valida fino al 31/12/2006, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ha apportato una significativa novità alle convenzioni precedentemente stipulate da questa Direzione Generale, infatti, l'articolo 1 della suddetta convenzione prevede "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito dell'avvenuta ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla SAFIBO S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1146 per prestiti in regime di convenzione;
- D1164 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;
- D2342 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti addebiti per il responsabile del procedimento.

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede "l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso."





## Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Balsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

E

la SAFIBO S.p.A., con sede legale in Chieti (Ch) - Via della Colonneta, 24 - cap 66013 (codice fiscale 03598600371) nella persona del Rag. Tiziano Giuseppe Galbiati, nato a Pioltello (Mi) il 13/2/1960, in qualità di Direttore Commerciale.

### PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattative mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

### VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
  - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato
  - n.46 prot.164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato
  - n.63 prot.193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato
  - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
  - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

- circolare 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;

### CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi dell'art. 54 dello stesso T.U. n.180/1950 così come modificato dall'art. 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilascia apposita delega in favore delle suddette società.

#### ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

#### ARTICOLO 6

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

#### ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

#### ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

#### **ARTICOLO 9**

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

#### **ARTICOLO 10**

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

#### **ARTICOLO 11**

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero, giusta nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale e della Formazione - Ufficio II - sezione II, prot.0049666 del 08/02/2005.

Restano comunque distinti ed eventualmente confermati i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti di natura contabile previsti nel presente accordo.

#### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione entra in vigore il 02/10/2005 si intende valida fino al 31 Dicembre 2006, con esclusione di tacito rinnovo.

#### **ARTICOLO 13**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

UILPA Penitenziari   
www.polpenuil.it

Letto firmato e sottoscritto.  
Roma, li 02/10/2005

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale  
e di servizi- Direzione generale del Bilancio e della contabilità

Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Esposito

Per la SAFIBO S.p.A.

Il delegato alla stipula  
RAG. Tiziano Giuseppe Galbiati